



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

4355/D.G.  
Prot. n. Regione Autonoma della Sardegna  
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale  
Prot. Uscita del 01/02/2018  
nr. 0004355  
Classifica XII.1.2  
04 - 02 - 00

Cagliari, 01/02/2018

> COMUNE DI LUNAMATRONA  
PEC



**Oggetto: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Articolo 16, comma 9. Parere in merito al contributo per il rilascio del permesso di costruire.**

Con propria nota n. 7836 del 25.10.2017 (nostro protocollo n. 41432 del 26.10.2017) il Comune in indirizzo chiede se il costo di costruzione base utilizzato per il calcolo degli oneri concessori afferenti il rilascio di Permessi di Costruire debba essere ricondotto ai massimali stabiliti con determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n. 11190 del 24.03.2015.

L'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380/2001, prevede che il costo di costruzione per la determinazione del "contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" è "determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (...) Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (...)".

La Regione Sardegna non ha provveduto alla determinazione del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380/2001 citato, in quanto la determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n. 11190 del 24.03.2015 è relativa unicamente alla determinazione, per i propri fini, dei costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, e, pertanto continua a trovare applicazione quanto previsto nel Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 71/U del 31.01.1978 (e successiva correzione apportata con decreto assessoriale n. 362/U del 11.04.1978), con i relativi aggiornamenti annuali, che i Comuni devono operare in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT. <sup>[1]</sup>

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

D.S. Alessandro Pusceddu  
R.S./ F.I. Ing. Giorgio Speranza

<sup>[1]</sup> In senso conforme vedi parere della Direzione Generale dell'Urbanistica n. 11039/DG del 08.04.2010 e n. 10677/DG del 09.02.2015.